COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (2731);

SAVIO EMANUELA e TANTALO: Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico (971);

GIOMO ed altri: Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento (1514);

NALDINI ed altri: Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico (2670) 573

PRESIDENTE . . 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 596

ALBONI 576, 577, 580, 584, 588, 594

ALESSI CATALANO MARIA 591

BARTOLE 577, 579, 580, 586, 592

CAPUA 579

DE LORENZO 578, 579, 586

GASCO 586, 587, 595

MARIOTTI, *Ministro della sanità* . 575, 576, 577, 579, 580, 582, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 595

MORELLI 576, 592, 594

SCARPA 577, 578, 579, 588, 589, 592

USVARDI, *Relatore* . 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592

Votazione segreta:

PRESIDENTE 596

La seduta comincia alle 10,05.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2731); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela e Tantalo: Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico (911); Giomo ed altri: Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento (1514); Naldini e altri: Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico (2670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (2731), e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela e Tantalo: « Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico » (971), d'iniziativa dei deputati Giomo, Alpino e Trombetta: « Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento » (1514) e di iniziativa dei deputati Naldini, Alessi Catalano Maria, Raia e Avolio: « Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico » (2670).

Come i colleghi ricorderanno, siamo arrivati all'articolo 12, che risulta articolo 13 nel testo del Comitato ristretto.

Dò lettura del testo originario dell'articolo 12:

Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili:

olii combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C e

contenuto in zolfo non superiore al 3 per cento. (Si precisa che la viscosità degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler, alla temperatura di 50° C.; si precisa altresì che, nel caso degli olii con viscosità superiore a 4 gradi Engler, è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento). L'impiego degli olii di cui sopra è libero per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500 mila cal/h, mentre è consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriali di potenzialità fino a 500 mila cal/h. I comuni tuttavia potranno con deliberazione del consiglio comunale stabilire un termine più breve per zone ed aree determinate;

olii combustibili con viscosità superiore a 3 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego è limitato, previa domanda all'amministrazione comunale, agli impianti industriali ed a quelli di potenzialità superiore a un milione di Kcal/h, per unità termica con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 14;

carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all'1 per cento. Il loro impiego è consentito previa domanda all'amministrazione comunale, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 14;

carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento; l'impiego è consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra salvo decisione contraria dell'amministrazione comunale;

agglomerati (mattonelle, ovuli), con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego è libero soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali;

ligniti e torbe. Il loro impiego è vietato nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale.

Chiunque intenda impiegare per gli impianti terminici di cui all'articolo 7 i combustibili soggetti alle limitazioni di cui al precedente comma, deve presentare domanda debitamente motivata e documentata al comando provinciale dei vigili del fuoco, che provvederà sentita la civica amministrazione.

Contro i provvedimenti di diniego, l'interessato può ricorrere entro 30 giorni al Prefetto.

L'articolo 12 diventa articolo 13 nel testo del Comitato ristretto che lo ha così modificato:

Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili:

olii combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C. e contenuto in zolfo non superiore al 3 per cento. (Si precisa che la viscosità degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50° C.; si precisa altresì che che, nel caso degli olii con viscosità superiore a 4 gradi Engler, è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento). L'impiego degli olii di cui sopra è libero nella zona *A;* nella zona *B* è libero per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500 mila cal/h, mentre è consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriali di potenzialità fino a 500 mila cal/h. I comuni tuttavia potranno con deliberazione del consiglio comunale stabilire un termine più breve per zone ed aree determinate;

olii combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego è limitato, previa domanda all'amministrazione comunale, agli impianti industriali ed a quelli di potenzialità superiore a un milione di Kcal/h, per unità termica con accertamento continuo della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 14;

carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all'1 per cento. Il loro impiego è consentito, previa domanda all'amministrazione comunale, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articoo 14;

carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento; l'impiego è consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra salvo decisione contraria dell'amministrazione comunale;

agglomerati (mattonelle, ovuli), con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego è

libero soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali;

ligniti e torbe. Il loro impiego è vietato nella zona *B*.

Chiunque intenda impiegare per gli impianti terminici di cui all'articolo 7 i combustibili soggetti alle limitazioni di cui al precedente comma, deve presentare domanda debitamente motivata e documentata al comando provinciale dei vigili del fuoco, che provvederà sentita la civica amministrazione.

Contro i provvedimenti di diniego, l'interessato può ricorrere entro 30 giorni al Prefetto.

Considerando il numero e la delicatezza degli emendamenti presentati, nonché le loro articolate connessioni con il testo cui si riferiscono, non ne darò lettura – in via eccezionale – in blocco, ora, ma li proporrò man mano all'attenzione della Commissione che potrà così meglio orientarsi in merito. La premessa vale anche per gli altri articoli che presentino uguale grado di complessità.

L'onorevole Alboni ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 12 (13 del Comitato ristretto): « Sono consentiti, con le limitazioni indicate nel regolamento, combustibili diversi da quelli di cui all'articolo 12.

Il regolamento deve indicare la limitazione nel campo dell'uso di questi combustibili e le caratteristiche degli impianti nonché i mezzi necessari per garantire l'atmosfera dagli inquinamenti ».

USVARDI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero ricordare che nel corso della discussione sul disegno di legge al Senato, era stato raggiunto un accordo da parte dei vari gruppi politici per definire quali erano i combustibili che potevano essere usati. Se noi sostituissimo l'articolo 12 con quello proposto dal collega Alboni, correremmo il pericolo di non avere per un lungo periodo di tempo un regolamento sull'uso dei vari combustibili. Si creerebbe pertanto, almeno per il periodo di sei mesi, una grave situazione di disagio. Si potrebbe obbiettare a queste mie considerazioni che questa situazione servirebbe di incentivo alla pronta emanazione del regolamento, ma personalmente ritengo che una simile obbiezione non costituisca un valido sostegno per l'approvazione dell'emendamento del collega Alboni.

Per tutte queste considerazioni, sono contrario all'emendamento e ritengo che si debba continuare la discussione sul testo presentato dal Comitato ristretto.

ALBONI. Signor presidente, onorevoli colleghi, le ragioni che mi hanno indotto alla presentazione di questo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 12 sono di carattere prettamente tecnico. Il disegno di legge fissa, a mio avivso, i criteri limitativi per l'uso dei combustibili in modo troppo rigido, cosa questa che ritengo dannosa dato il rapido sviluppo tecnico e scientifico in questo settore; con la formulazione attuale si impedirebbe l'uso di oli che potrebbero nascere da future scoperte scientifiche. Per queste ragioni noi non vorremmo che fosse definita con legge la limitazione per l'uso dei combustibili previsti, ma preferiremmo che tuttociò venisse rinviato al regolamento.

Per quanto riguarda le obiezioni del relatore circa il periodo di tempo precedente l'emanazione del regolamento, devo dire che il regolamento dovrà essere aprovpato entro sei mesi dalla data di approvazione della legge, ma ciò non vuol dire che non possa essere emanato in un termine più breve, dato anche che il regolamento stesso è già allo studio da molto tempo.

Devo ancora rilevare che nell'atuale formulazione dell'articolo 12, si consente l'uso di molti combustibili che noi abbiamo sempre ritenuto dannosi alla salute dei cittadini perché altamente inquinanti l'atmosfera. L'uso degli oli combustibili è infatti libero nella zona A e vi sono solo alcune limitazioni per l'uso degli stessi oili nella zona B.

Noi riteniamo pertanto che in questo modo non si rispettino gli impegni che in un certo senso erano stati assunti con la presentazione di questo disegno di legge per la salvaguardia della salute pubblica riteniamo anche che sia opportuno riflettere molto a fondo su questa materia, riflessione che sarebbe possibile in sede di regolamento. Questi sono i motivi che ci hanno indotto a presenare l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 12.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Desidero far rilevare agli onorevoli colleghi che la presentazione all'ultimo momento di emendamenti come questo del collega Alboni, che muta in maniera sostanziale tutto un articolo di legge pone il rappresentante del Governo in una posizione di estremo disagio, poiché non è più possibile richiedere il parere degli esperti.

Sembra sempre che vi sia una presa di posizione precostituita a respingere gli emendamenti anche quando possono avere un qualche fondamento. Ma da quanto ha detto ora l'onorevole Alboni, non mi pare che in questo ca-

so vi sia un valido fondamento e aderisco alle considerazioni espresse dal relatore.

Comunque vi prego, colleghi di parte comunista, di voler presentare gli emendamenti a tempo debito per mettere il Governo in grado di esaminarli.

ALBONI. Ma questo emendamento non è una novità. Il Ministro lo ha avuto dinanzi a sé per sei discussioni consecutive al Senato.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Se la memoria non m'inganna, non mi pare che sia così. Ad ogni modo, se si hanno da presentare emendamenti, che almeno il Ministro sia messo in condizione di poterli esaminare seriamente!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per la economia dei nostri lavori e nel comune interesse devo ricordare che ogni legge ha una sua organicità. Perciò, ove si tratti di emendamenti riguardanti dettagli, la libertà di estemporaneità è completa, ma se gli emendamenti riguardano argomenti fondamentali prego di presentarli in tempo affinché il Governo possa esprimere il suo parere *ex informata conscientia*.

MORELLI. Vorrei aggiungere poche parole. Nella precedente seduta abbiamo svolto una lunga discussione sull'articolo precedente che riguardava anche il contenuto dell'articolo che ora stiamo discutendo e si disse che entro la settimana si avrebbe avuto il tempo di informarsi sulle caratteristiche particolari di queste questioni.

Io mi domando: noi facciamo una legge in Commissione igiene e sanità o in Commissione industria? Se nella Commissione industria, dobbiamo tenere conto delle caratteristiche merceologiche e così via, in sede di Commissione igiene dobbiamo tenere conto delle caratteristiche che riguardano la igiene e la sanità.

Ora io vedo che dal 1960 al 1961 gli olii combustibili sono aumentati dai 18 milioni ai 38 milioni di tonnellate e di questi 38 milioni l'83 per cento va all'industria ed al riscaldamento.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Commissione industria può volere dire tante cose, ma se era per l'industria al provvedimento non saremmo mai arrivati.

MORELLI. Va bene, ma io riferisco delle cifre e, se anche nel convegno che si è tenuto in Campidoglio i tecnici si sono espressi in modo un po' mascherato dimostrando che il riscaldamento è all'origine dell'inquinamento, nei loro testi, essendo i tecnici persone oneste, hanno dovuto ammettere il contrario dicendo che in Italia l'81 per cento degli olii combustibili è usato per l'industria ed il riscaldamento, rispettivamente nella misura del 62,2 per cento per l'industria e del 22,9 per cento per il riscaldamento. Questo appunto significa che il maggiore inquinamento dell'aria proviene dagli olii combustibili consumati dall'industria.

Se quindi facciamo usare dall'industria olii che hanno una percentuale superiore al 2 per cento di zolfo e con viscosità di 5 gradi Engler siamo responsabili dell'inquinamento.

Se noi vogliamo continuare come prima è inutile che facciamo una legge che dovrebbe aiutare a liberare l'atmosfera dalle sostanze inquinanti, ed è anche inutile l'avere chiamato tanti tecnici che hanno scritto in materia cose utili ed interessanti.

Su questo punto si deve riflettere, ed abbiamo avuto il tempo di analizzare e studiare confrontando i testi che ho anche io e nei quali io, modesto deputato che non ha possibilità di sentire i tecnici, ho trovato gli elementi sufficienti a dimostrare che queste sostanze altamente inquinanti usate dall'industria non farebbero che aggravare la situazione.

Perciò non veniamo a discutere qui per spirito polemico, ma cerchiamo di far approvare la legge nel migliore dei modi troviamo una soluzione magari diversa, ma che accontenti i tecnici i quali ci richiamano sui pericoli cui si può andare incontro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo dell'articolo 13, presentato dai deputati Alboni, Morelli e Scarpa, del quale è stata data lettura.

(Non è approvato).

Al primo comma dell'articolo 13 i deputati Alboni e Morelli propongono la sostituzione delle parole « non superiore al 3 per cento » con le parole « non superiore al 2 per cento ».

USVARDI, *Relatore*. Viste anche le relazioni ultime del convegno di Roma e la relazione del professor Petrilli, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Genova, credo che si dovrebbe pervenire all'accoglimento della modifica proposta dall'onorevole Alboni, perché la percentuale del 2 per cento dà maggiori garanzie, e poiché il nuovo provvedimento per il gasolio contribuirà notevolmente, come avevamo sperato, alla lotta contro lo *smog* e vi sarà una maggiore utilizzazione di gasolio sia per il riscaldamento, sia per il tipo di impianti cui accennava il primo com-

ma dell'articolo 13, sono d'accordo circa la proposta del collega Alboni.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono anche io favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alboni-Morelli accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Alboni e Morelli propongono di sostituire, al primo alinea del primo comma, le parole: « L'impiego degi olii di cui sopra è libero nella zona *A;* nella zona *B* è libero per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500 mila Kcal/h, mentre è consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriali di potenzialità fino a 500 mila Kcal/h. I comuni tuttavia potranno con deliberazione del consiglio comunale stabilire un termine più breve per zone ed aree determinate », con le parole: « L'impiego degli olii combustibili con contenuto in zolfo fino all'1,10 per cento e viscosità non superiore a 5 gradi Engler è libero nella zona A. I comuni potranno, con deliberazione del consiglio comunale, autorizzare nella zona B l'uso di olii combustibili con viscosità non superiore a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo fino al 2 per cento ».

SCARPA. L'emendamento proposto dai colleghi Alboni e Morelli mi sembra pienamente rispondente alle premesse del medesimo articolo 12 (« Sono consentiti, con le limitazioni appresso indicate ,i seguenti combustibili... »). Se si accenna a « limitazioni », è bene che queste ultime compaiano

USVARDI, *Relatore*. A me non sembra che l'emendamento sia coerente con le premesse del primo comma. A me sembra che esso sia addirittura sostitutivo.

BARTOLE. L'emendamento proposto potrebbe sembrare seducente, in quanto in esso si affaccia la possibilità di usare oli combustibili con un tasso di zolfo non superiore all'1,10 per cento. Però, faccio presente che uno dei difetti di impostazione dell'intero provvedimento (fatto rilevare anche in parecchi ambienti tecnici) riguarda il presupposto che l'inquinamento atmosferico sia prevalentemente determinato da anidride solforosa, derivante dall'incompleta combustione dello zolfo. È noto che per una buona percentuale l'inquinamento è dovuto anche ad incompleta combustione dell'olio, e quindi a diffusione nell'ambiente atmosferico di particelle fuliggine se non completamente bruciate che, specialmente nella pianura padana (a causa delle condizioni atmosferiche), provocano addirittura lesioni traumatiche nell'apparato respiratorio.

Dunque, non ritengo sia da accogliere l'emendamento Alboni-Morelli che tende a liberalizzare nella zona A, anche negli impianti industriali, un olio che, pur avendo un tasso di zolfo apprezzabilmente basso, per essere un olio presenta tutti gli inconvenienti della non completa combustibilità e quindi della diffusione di particelle di carbonio e di gas di ossido di carbonio.

Inoltre, ritengo assolutamente inadeguati e incompetenti i consigli comunali, per i comuni della zona B, a pronunciarsi su problemi così strettamente tecnici e scientifici. Il consiglio comunale è un organo prettamente politico, che non può essere incaricato di esprimere in modo definitivo un giudizio sull'impiego di un combustibile che certamente darebbe luogo ad un peggioramento.

SCARPA. Potrebbe l'onorevole Bartole indicare le misure necessarie per evitare questa incompleta combustione?

BARTOLE. Sarebbero necessari dei bruciatori catalitici, che costano enormemente. Si è parlato recentemente di questa opportunità anche in California e in Canadà. Ma i bruciatori in questione incontrano, anche in questi ricchi paesi, notevoli difficoltà di impiego proprio per il loro alto costo, dal momento che la tecnica non è ancora tanto perfezionata da consentirne la produzione conveniente per l'uso normale.

ALBONI. L'onorevole Bartole si esprime in una posizione contraddittoria. Da una parte, egli rispetta le limitazioni contenute nel mio emendamento. D'altra parte tutte le industrie saranno libere, dato che l'articolo lo ammette pienamente, di usare oli combustibili con contenuto in zolfo fino al 2 per cento. Per quanto riguarda poi l'aspetto tecnico di cui si preoccupava il collega Bartole, devo ricordare che i consigli comunali sono tenuti a chiedere il parere del consiglio regionale, il quale consiglio potrà interessarsi degli aspetti tecnici.

USVARDI, *Relatore*. Desidero solamente precisare che questo tipo di olio combustibile è prevalentemente usato per gli impianti di riscaldamento domestico, e non per le industrie.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ricordare che il disegno di legge in esame rappresenta la prima esperienza legislativa in materia e conserva naturalmente intatte alcune ra-

gioni di perplessità; ricordo tuttavia che si è giunti alla formulazione definitiva del testo che è poi stato presentato in Parlamento, dopo una lunga serie di studi effettuati da tecnici. Questi tecnici, assolutamente disinteressati, hanno raggiunto un'accordo dopo lunghe discussioni che a volte hanno anche assunto aspetti piuttosto aspri..

Personalmente devo riconoscere di non essere al corrente dei problemi tecnici e scientifici del problema che stiamo discutendo, e credo che la maggior parte degli onorevoli colleghi si trovi in una situazione simile alla mia, a parte l'onorevole Morelli che ha dimostrato una grande preparazione in materia. Ritengo che noi tutti siamo più preparati per studiare gli effetti che l'inquinamento atmosferico porta nei riguardi della salute dei cittadini, piuttosto che gli aspetti tecnici del problema. Proprio in considerazione della mia scarsa preparazione in materia, ho pregato i partecipanti al convegno che sulla materia si è tenuto in Campidoglio, di mettermi al corrente dei risultati dei loro lavori; nel corso di questi lavori si è in linea di massima accertata la formulazione di questo disegno di legge.

Questo provvedimento, ripeto, è il primo in materia e dovrà passare al vaglio dell'esperienza; le norme relative dopo questa esperienza potranno essere adeguate alle esigenze che si potranno in futuro verificare.

Per tutte queste considerazioni, dichiaro di essere contrario all'emendamento del collega Alboni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Alboni, sostitutivo degli ultimi due periodi del primo alinea del primo comma con i seguenti: « L'impiego dell'olio combustibile con contenuto di zolfo sino a 1,10 per cento e viscosità non superiore a 5 gradi Engler, è libero nella zona A. I comuni potranno, con deliberazione del Consiglio comunale, autorizzare nella zona B, l'uso di olii combustibili con viscosità non superiore a 5 gradi Engler e contenuto di zolfo fino al 2 per cento ».

(Non è approvato).

Sempre al primo alinea del primo comma, l'onorevole Scarpa propone un emendamento soppressivo delle parole « industriale e per quelli ».

SCARPA. Le ragioni che mi hanno indotto alla presentazione di questo emendamento soppressivo sono state anticipate dal collega Alboni quando ha citato le conclusioni cui si è arrivati nel congresso in Campidoglio; durante questo congresso si è potuto stabilire, infatti, che il 62 per cento degli olii con queste caratteristiche viene usato dalle industrie, e che solo il 22 per cento viene usato per il riscaldamento domestico. L'inquinamento dell'atmosfera è pertanto causato, per la massima parte, dalle industrie; la Confindustria ha invece cercato di dimostrare, anche ultimamente nel convegno di Marghera, che la colpa dell'inquinamento atmosferico và attribuita agli impianti di riscaldamento domestico.

Per tutte queste considerazioni, noi riteniamo che non si debba concedere tutta questa libertà agli impianti industriali, e a questo scopo abbiamo presentato l'emendamento soppressivo delle parole « industriale e per quelli » al primo alinea del primo comma.

USVARDI, *Relatore*. Riconosco con il collega Scarpa che gli olii combustibili vengono per la maggior parte usati dalle industrie; devo tuttavia rilevare che alle industrie è imposta una attrezzatura per limitare il pericolo di inquinamento atmosferico. Sussiste infatti per le industrie l'obbligo di usare speciali depuratori.

Per queste considerazioni sono contrario all'emendamento Scarpa.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo per le parole « industriale e per quelli », al primo alinea del primo comma.

(È approvato)

L'onorevole De Lorenzo propone un emendamento sostitutivo delle parole « fino al 31 dicembre 1969 » con le parole « fino a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

DE LORENZO: Il testo originario del disegno di legge, all'atto della sua presentazione, prevedeva un termine di quattro anni; da quel momento sono già passati due anni ed io ritengo che sia opportuno ripristinare il termine originario.

USVARDI, *Relatore*. Se sul piano logico può avere ragione, è altrettanto vero che in questi ultimi tempi il Governo si è mosso per favorire la lotta contro lo *smog*. Continuo a ricordare il provvedimento per il gasolio che sarà utilizzato prevalentemente per il riscaldamento dei grandi condominî.

Comunque, per venire incontro alla formulazione della proposta e dato il momento in cui il disegno di legge è stato presentato, ritengo di potere al massimo accogliere uno spostamento di sei mesi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei propone formalmente che la data sia fissata al 30 giugno 1970?

USVARDI, *Relatore*. Sì.

DE LORENZO. Non sono d'accordo, dato che il varo della legge ha già subìto un ritardo di due anni. Insisto perché l'emendamento sia votato.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Non sono d'accordo, perché se al momento della scadenza sorgerà il problema vedremo se con una leggina si potrà accordare una proroga. Perché oggi dovremmo indulgere verso coloro che si muovono pigramente e lentamente?

Io credo che una proroga si potrà dare o con circolare del Ministero o, meglio, con una leggina approvata un mese o 20 giorni prima della scadenza; ma che ora si debba cambiare la data perché è già passato del tempo non mi sembra giusto. Prego quindi anche il relatore di ritirare il suo emendamento.

USVARDI, *Relatore*. Lo ritiro.

BARTOLE. Io vorrei proporre questa dizione: « entro un anno (o 12 mesi) dall'entrata in vigore della presente legge », senza stabilire una data.

PRESIDENTE. La sua proposta è ancora più restrittiva.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Mi sembra che si vada di male in peggio. Che senso avrebbe questa proposta se la legge entra in vigore ora?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di usare un po' di logica. La scadenza prima era fissata a quattro anni, poi a tre, ora la proposta ad un anno. Vi sembra logico?

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Prendo atto delle preoccupazioni dei colleghi liberali. È chiaro che se il problema sorgerà provvederemo con una legge che concederà in pochi giorni la proroga.

Non si può pensare che noi stringiamo i tempi per aggravare la situazione dell'industria che non ha potuto provvedere ai nuovi impianti. Vi è una logica interna che non consente di dare un colpo a tutto l'apparato produttivo del Paese.

CAPUA. Le dichiarazioni del Ministro sarebbero le migliori giustificazioni all'emendamento presentato.

Il Ministro riconosce che non si potrà giungere dal punto di vista tecnico e del tempo alla conversione di un così elevato gruppo di industrie, ed è logico che sarà così, come anche altre leggi passate dimostrano. Non capisco quindi il perché di questa drastica impostazione nel volere fare la faccia feroce quando riconosciamo che in pratica la conversione nel tempo fissato non può avvenire.

Visto comunque che il Ministro si impunta, noi prendiamo atto in maniera ufficiale della sua dichiarazione per cui si impegna, ove la conversione non sarà avvenuta entro i termini, a presentare un disegno di legge di proroga.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Onorevole Capua, lei sa che questa data dà il via ad un processo di maggiori investimenti, perché una riconversione porta inevitabilmente a questo.

CAPUA. Noi chiediamo che l'emendamento sia egualmente posto in votazione e che se sarà respinto, rimangano a verbale le dichiarazioni del Ministro. Comunque non è serio dal punto di vista legislativo quanto si vuole fare e quindi prego la Commissione di approvare l'emendamento che proponiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Lorenzo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'intero primo alinea del primo comma dell'articolo 12 del testo (articolo 13) presentato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

SCARPA. Sono sorpreso del fatto che il secondo alinea dica (sempre partendo dalla premessa: « Sono consentiti, con le limitazioni apresso indicate, i seguenti combustibili »): « olii combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e contenuto di zolfo non superiore al 4 per cento ».

Io domando al relatore come mai questi olii combustibili che hanno un residuo di zolfo doppio di quello precedente debbano essere ammessi per impianti di maggiore potenzialità. Io ho la sensazione che gli impianti di maggiore potenzalità siano quelli che producono il maggiore inquinamento. Mi sembra che gli impianti più piccoli difficilmente possano produrre un maggiore inquinamento. Più gli impianti sono potenti e più dovremmo introdurre delle limitazioni. Come mai qui avviene il contrario? Noi ammettiamo l'uso di combustibile con un contenuto di zolfo fino al 2 per cento per impianti di potenzialità fino a 500 mila Kcal/h, invece permettiamo che siano utilizzati combustibili

con un contenuto di zolfo fino al 4 per cento per impianti con potenzialità fino ad un milione di Kcal/h.

Devo dire che mi sembrerebbe valido il contrario.

USVARDI, *Relatore*. Vorrei semplicemente ricordare, intanto, che quando si parla di potenzialità superiore ad un milione Kcal/h vi è una piccola aggiunta da non dimenticare: « con accertamento continuo della piena efficienza della combustione ».

Quindi la formulazione è precisa.

Vorrei ricordare anche che negli Stati Uniti e in Canadà i grandi impianti possono affrontare un'azione di depurazione dello zolfo nella combustione. Ciò si ottiene con un trattamento all'idrogeno sotto pressione mediante un fenomeno di catalizzazione, per cui di fatto le grandi industrie sono tenute ad usare post-bruciatori con una spesa di manipolazione del tutto sopportabile.

GASCO. Al secondo alinea si legge « Il loro impiego è limitato, previa domanda all'amministrazione comunale, agli impianti industriali... ». Tale dizione non mi sembra sufficientemente chiara: si tratta di una autorizzazione data dall'amministrazione comunale, di una autorizzazione che può essere anche revocata?

USVARDI, *Relatore*. È un permesso che viene dato dall'amministrazione comunale. Quando si voglia utilizzare questo tipo di combustibile è necessario avere l'autorizzazione.

BARTOLE. Desidero precisare che il fenomeno della combustione è tanto più perfetto quanto più grande è l'impianto. I piccoli bruciatori inquinano l'ambiente proporzionalmente di più che i grandi.

MARIOTTI, *Ministro della Sanità*. Esprimo parere contrario all'emendamento, in quanto devo fidarmi dei tecnici del ministero, i quali per lunghi mesi hanno studiato il provvedimento.

ALBONI. Propongo di sopprimere il secondo alinea del primo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo alinea, del primo comma, che l'emendamento Alboni tende a sopprimere.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo alinea proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo, il quarto e il quinto alinea del primo comma, nel testo del disegno di legge.

(Sono approvati).

Il Comitato ristretto propone di sostituire il sesto alinea con il seguente: « ligniti e torbe. Il loro impiego è vietato nella zona B ».

USVARDI, *Relatore*. Vorrei che risultasse a verbale che tra le ligniti e le torbe si annovera anche il coke di petrolio, che viene utilizzato da un'industria a partecipazioni statali nell'Italia insulare. Vorrei pertanto che in sede di regolamentazione non si dimenticasse che gli impianti di Gela, se non utilizzassero coke di petrolio, non potrebbero funzionare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo capoverso del primo comma nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Al penultimo comma gli onorevoli Morelli, Alboni, Scarpa, Messinetti, Di Mauro, Pasqualicchio, Monasterio, Abbruzzese, Zanti Tondi Carmen, Balconi Marcella e Palazzeschi propongono di sostituire le parole « al comando provinciale dei vigili del fuoco, che provvederà sentita la civica amministrazione » con le parole « Al Sindaco del Comune che provvederà sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ufficiale sanitario ».

USVARDI, *Relatore*. Circa questo emendamento ritengo, considerato che più volte in questo articolo si fa riferimento all'autorizzazione concessa dall'amministrazione comunale, che una formulazione che identifichi nel sindaco del comune l'ultimo strumento che concede l'autorizzazione all'impiego di determinati combustibili per gli impianti termici possa essere accettata. Poiché si tratta di una autorizzazione concessa dai comuni previa una importante e documentata relazione del comando provinciale dei vigili del fuoco, credo sia giusto introdurre l'emendamento Morelli.

MARIOTTI, *Ministro della Sanità*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il penultimo comma con l'emendamento Morelli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

A seguito delle modifiche apportate, l'articolo 12 (13 del Comitato ristretto) risulta pertanto così formulato:

« Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili:

olii combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C. e contenuto in zolfo non superiore al 2 per cento. (Si precisa che la viscosità degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50° C.; si precisa altresì che, nel caso degli olii con viscosità superiore a 4 gradi Engler, è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento). L'impiego degli olii di cui sopra è libero nella zona *A;* nella zona *B* è libero per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500 mila Kcal/h; mentre è consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriali di potenzialità fino a 500 mila Kcal/h. I comuni, tuttavia, potranno, con deliberazione del consiglio comunale, stabilire un termine più breve per zone ed aree determinate;

olii combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego è limitato, previa domanda all'amministrazione comunale, agli impianti industriali ed a quelli di potenzialità superiore a un milione di Kcal/h, per unità termica con accertamento continuo della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15;

carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all'1 per cento. Il loro impiego è consentito, previa domanda all'amministrazione comunale, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15;

carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento; l'impiego è consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra salvo decisione contraria dell'amministrazione comunale;

agglomerati (mattonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego è libero soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali;

ligniti e torbe. Il loro impiego è vietato nella zona *B*.

Chiunque intenda impiegare per gli impianti termici di cui all'articolo 8 i combustibili soggetti alle limitazioni di cui al precedente comma, deve presentare domanda debitamente motivata e documentata al sindaco del comune che provvederà sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ufficiale sanitario ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 (14 del Comitato ristretto). Ne do lettura:

Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 7 combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei precedenti articoli o in modo difforme alle prescrizioni ivi contenute è punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 300 mila.

Con l'entrata in vigore della presente legge i commercianti di combustibili dovranno precisare in apposito documento o sulla fattura rilasciata all'utente le caratteristiche merceologiche del combustibile venduto.

Ove il fatto previsto dal primo comma dipenda esclusivamente dal combustibile e risulti provata la responsabilità del fornitore la penalità ricadrà su quest'ultimo e sarà raddoppiata rispetto alle cifre indicate nel primo capoverso.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 14 nel testo originario è del seguente tenore:

« Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile al fine di evitare i danni ed i pericoli di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette.

Chiunque, nella conduzione degli impianti termici, dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. I limiti di tollerabilità di tali fumi saranno stabiliti dal regolamento.

Al conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, deve essere revocato il patentino di abilitazione ».

Il Comitato ristretto, lasciando inalterati il primo e il quarto comma, ha così modificato il secondo ed il terzo:

« Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per il controllo dei fumi e delle emissioni in genere nonché i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette.

Chiunque, nella conduzione degli impianti termici, dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. I limiti di tollerabilità di tali fumi saranno stabiliti dal regolamento ».

L'onorevole Gasco, inoltre, propone di sostituire nell'ultimo comma la parola « deve » con la parola « può ».

GASCO. Infatti, ritengo più opportuno lasciare al giudizio dell'organo competente la facoltà di revocare il patentino di abilitazione. È facile che il conduttore di impianti termici cada una seconda volta in errore.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ma non deve essere lasciata la possibilità, alla persona recidiva, di violare più volte il disposto di legge!

USVARDI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Gasco, considerato che, di fatto, il conduttore degli impianti termici è il portiere dello stabile. Lasciamo al giudice la facoltà di stabilire se si tratti di negligenza o meno.

Presidente. Pongo in votazione l'emendamento Gasco.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 che, con le modifiche del Comitato ristretto e l'emendamento testè approvato, rimane così formulato:

« Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile al fine di evitare i danni ed i pericoli di cui all'articolo 1 della presente legge.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per il controllo dei fumi e delle emissioni in genere, nonché le caratteristiche minime di garanzia per i vari tipi di bruciatori di combustibili da introdurre nel commercio per i nuovi impianti termici.

Al conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, può essere revocato il patentino di abilitazione ».

(È approvato).

Poiché gli articoli 15, 16 e 17 non sono stati modificati dal Comitato ristretto ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 15.

Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

Con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale saranno fissate le norme relative all'autorizzazione ad istituire i corsi, la durata di essi, le modalità di ammissione, i programmi e le norme concernenti gli esami.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite le località sedi di esami.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono ordinate, a periodi non maggiori di dieci anni, revisioni parziali o generali dei patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici.

Il patentino di cui al primo comma diverrà obbligatorio entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto indicato nel secondo comma.

(È approvato).

ART. 16.

In ogni provincia è istituito presso l'Ispettorato provinciale del lavoro un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici a norma del precedente articolo 15 copia di tale registro deve essere tenuta presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

(È approvato).

ART. 17.

Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente articolo 15 è punito con l'ammenda da L. 10.000 a lire 30.000.

(È approvato).

L'articolo 18 nel testo originario, è del tenore:

« La vigilanza sugli impianti termici fissi, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o

su indicazione della competente autorità sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla presente legge.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai fini della predetta vigilanza, hanno la facoltà di procedere a sopralluoghi ed a prelievi di campioni di combustibili. I predetti comandi possono anche avvalersi dell'opera dell'autorità comunale.

I campioni di combustibili prelevati devono esere inviati per gli esami e le analisi ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, o ad altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministro per la sanità.

Quando dall'analisi risulti che i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge e dal regolamento, il capo del laboratorio trasmette denuncia all'Autorità sanitaria competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'utente dell'impianto termico al quale è stato fatto il prelievo ed al comando provinciale dei vigili del fuoco che ha eseguito il prelievo stesso, il risultato dell'analisi.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare all'autorità sanitaria competente istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la tesoreria provinciale della somma che sarà indicata nel regolamento.

Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorità sanitaria competente trasmette entro 15 giorni, le denuncie all'autorità giudiziaria.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco devono segnalare all'autorità sanitaria provinciale e comunale e al comitato regionale di cui all'articolo 4 tutte le trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti locali, riscontrate nell'eseguire i controlli di cui al primo comma del presente articolo, o delle quali fossero comunque a conoscenza.

Il Comitato ristretto ha modificato il primo ed il quarto comma nel modo seguente:

« La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla presente legge ».

« Quando dall'analisi risulti che i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge e dal regolamento, il capo del laboratorio trasmette denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'utente dell'impianto termico al quale è stato fatto il prelievo ed al comando provinciale dei vigili del fuoco che ha eseguito il prelievo stesso, il risultato dell'analisi ».

Gli onorevoli Morelli, Alboni, Scarpa, Messinetti, Abruzzese, Balconi Marcella, Di Mauro Ado Guido, Fanales, Monasterio, Palazzeschi, Pasqualicchio, Zanti Tondi Carmen, hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole « dai comandi provinciali dei vigili del fuoco con controlli » con le parole « dalle singole amministrazioni comunali le quali, avvalendosi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, disporranno controlli ».

USVARDI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Morelli. La questione riguarda una competenza tecnica che è specifica dei vigili del fuoco.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Per le medesime ragioni, sono anch'io contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Morelli ed altri.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma con la modifica proposta dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Gli onorevoli Morelli, Alboni, Scarpa, Messinetti, Di Mauro, Monasterio, Pasqualicchio, Abbruzzese, Balconi Marcella, Zanti Tondi Carmen, Palazzeschi, hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole « i predetti comandi possono anche avvalersi dell'opera dell'autorità comunale ».

SCARPA. Finora non si è mai voluto parlare di autorità comunale. Abbiamo almeno il pudore di non parlarne per niente! Con il disposto del secondo comma, i vigili del fuoco chiameranno presso di loro il sindaco, addirittura. Questo è troppo!

MARIOTTI, *Ministro della Sanità*. Per « autorità comunale », in questo caso, si intendono i tecnici, della cui opera potranno avvalersi i vigili del fuoco; non il sindaco, ovviamente.

USVARDI, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Scarpa di leggere attentamente tutto il primo comma dell'articolo. Nei casi come quello di Milano può esservi una collaborazione di fatto nell'azione soprattuto del sopraliuogo e del prelievo dei campioni di combustibile da parte dell'ufficio di igiene comunale, essendo lasciata la competenza specifica per quanto riguarda la vigilanza, e quindi la responsabilità, al comando dei vigili del fuoco. Poiché esiste un aspetto tecnico ed un aspetto amministrativo, abbiamo ritenuto che per il primo fossero più idonei i comandi dei vigili del fuoco. Ma non esiste solo il caso puro e semplice di Milano; esiste anche il caso, per esempio, di Pantelleria, in cui l'ufficiale sanitario, da solo, deve pensare a tutto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'inciso che l'emendamento Morelli ed altri tende a sopprimere.

(È approvato).

Gli onorevoli Monasterio ed altri propongono un emendamento tendente a sostituire le parole « i predetti comandi possono anche avvalersi dell'opera dell'autorità comunale » con le altre « i predetti comandi possono richiedere la collaborazione dei competenti uffici tecnici comunali ».

USVARDI, *Relatore*. Sono d'accordo.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento Monasterio.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma nello emendamento sostitutivo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto e il sesto comma con gli emendamenti proposti dal Relatore tendenti a sostituire lue parole « autorità sanitaria competente » con le parole « medico provinciale ».

(Sono approvati).

All'ultimo comma gli onorevoli Morelli, Alboni, Scarpa, Messinetti, Abbruzzese, Balconi Marcella, Di Mauro, Fanales, Monasterio, Palazzeschi, Pasqualicchio, Zanti Tondi Carmen, propongono di sostituire le parole « I comandi provinciali dei vigili del fuoco devono segnalare all'autorità sanitaria provinciale e comunale » con le parole « I comuni su indicazione del Comando provinciale dei vigili del fuoco, devono segnalare all'autorità provinciale ».

USVARDI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono contrario a questo emendamento.

USVARDI, *Relatore*. Vorrei che a quest'ultimo comma le parole « autorità sanitaria provinciale e comunale » fossero sostituite con le altre « ufficiale sanitario comunale e medico provinciale ».

ALBONI. Vorrei ricordare all'onorevole Ministro che la situazione dei vigili del fuoco in Italia è drammatica, per cui far riferimento in qualsiasi circostanza ai vigili del fuoco significa rivolgersi ad un organo che a volte per insufficienza di personale non è in condizione di svolgere le mansioni più normali.

I vigili del fuoco contingentemente non sono in grado di svolgere questi nuovi compiti, a meno che non si porti l'organico dei vigili del fuoco a 20 mila unità, come si chiede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Morelli ed altri, non accolto dal Relatore e dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma con l'emendamento proposto dal Relatore.

(È approvato).

L'articolo 18 (19 del Comitato ristretto) risulta pertanto così formulato a seguito delle modificazioni introdotte:

« La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla presente legge.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai fini della predetta vigilanza, hanno la facoltà di procedere a sopralluoghi ed a prelievi di campioni di combustibili. I predetti comandi possono richiedere la collaborazione dei competenti uffici tecnici comunali.

I campioni di combustibili prelevati devono essere inviati per gli esami e le analisi ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, o ad altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministro per la sanità.

Quando dall'analisi risulti che i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge e dal regolamento, il capo del laboratorio trasmette denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'utente dell'impianto termico al quale è stato fatto il prelievo ed al comando provinciale dei vigili del fuoco che ha eseguito il prelievo stesso, il risultato dell'analisi.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la tesoreria provinciale della somma che sarà indicata nel regolamento.

Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revizione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmette, entro 15 giorni, le denuncie all'autorità giudiziaria.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco devono segnalare all'ufficiale sanitario comunale, al medico provinciale e al comitato regionale di cui all'articolo 4 tutte le trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti locali, riscontrate nell'eseguire il controllo di cui al primo comma del presente articolo o delle quali fossero comunque a conoscenza ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, il cui testo originario recita:

Tutti gli stabilimenti industriali oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta la emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica; possano contribuire all'inquinamento atmosferico, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Su richiesta della competente autorità comunale, l'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali, è affidato al comitato regionale di cui all'articolo 4.

A tal fine, il comitato regionale, ove lo ritenga necessario, delega per i sopralluoghi agli stabilimenti industriali una opposita commissione provinciale composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante del comune, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura, da un esperto in chimica-fisica, da un esperto in chimica industriale designati dal comitato regionale.

Qualora gli stabilimenti industriali, a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi del presente articolo, siano riscontrati non conformi alle volute caratteristiche, il comune notificherà agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonché il termine entro il quale tale eliminazione dovrà essere effettuata. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, i trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Indipendentemente dal provvedimento penale, il prefetto può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.

La vigilanza sugli stabilimenti industriali di cui al presente articolo ai fini dell'inquinamento atmosferico è affidata ai comuni.

Il Comitato ristretto ha così modificato l'articolo 19, che diviene articolo 20:

Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono in conformità al regolamento di esecuzione della presente legge possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta la emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Su richiesta della competente autorità comunale, l'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico da parte degli stabi-

limenti industriali, è affidato al comitato regionale di cui all'articolo 4.

A tal fine, il comitato regionale, ove lo ritenga necessario, delega per i sopralluoghi agli stabilimenti industriali una apposita commissione provinciale composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante del comune, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, dal direttore del laboratorio chimico provinciale, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura, ra un esperto in chimica-fisica, da un esperto in chimica industriale designati dal comitato regionale.

Qualora gli stabilimenti industriali, a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi del presente articolo, siano riscontrati non conformi alle volute caratteristiche, il comune notificherà agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonché il termine entro il quale tale eliminazione dovrà essere effettuata. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, i trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Indipendentemente dal provvedimento penale, il prefetto può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.

Avverso le ordinanze di cui sopra è ammesso ricorso al Ministro della sanità, che decide sentita la Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

[Il provvedimento del prefetto è definitivo].

La vigilanza sugli stabilimenti industriali di cui al presente articolo ai fini dell'inquinamento atmosferico è affidata ai comuni.

Al primo comma, gli onorevoli De Lorenzo e Pierangeli hanno presentato un emendamento sostitutivo delle parole « entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente » con le parole « in maniera tecnicamente adeguata ».

USVARDI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, al Senato si è lungamente discusso su questo comma dell'articolo 19, e si è giunti alla conclusione di ritenere esatta la formulazione « entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente ». Riconosco che altrettanto esatta può essere la formulazione proposta dai colleghi De Lorenzo e Pierangeli; ritengo che in sede di regolamento si potrà trovare una dizione adatta a risolvere il problema, e per questa ragione spero che il collega De Lorenzo non insista sul suo emendamento.

BARTOLE. Ritengo che la formulazione proposta dal collega De Lorenzo sia più restrittiva di quella proposta nel testo governativo ed accettata dal Comitato ristretto, che penso sia la più esatta, anche perché il Governo in sede di regolamento dovrà fornire maggiori precisazioni. La formulazione dell'emendamento De Lorenzo, inoltre, potrebbe creare difficoltà, a mio avviso, per le stesse industrie; per queste ragioni spero che il collega De Lorenzo ritiri il suo emendamento.

Dichiaro che, in ogni caso, voterò contro l'emendamento De Lorenzo.

DE LORENZO. Ritengo che sia opportuno stabilire nella legge i limiti secondo la tecnica, ragione per cui insisto sul mio emendamento, che propone una formulazione di carattere generale il regolamento stabilirà in un secondo momento gli altri limiti.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Riconosco con l'onorevole relatore che questa materia potrebbe essere rinviata al regolamento, ma poiché effettivamente la dizione proposta dal collega De Lorenzo col suo emendamento è più restrittiva di quella del testo governativo, dichiaro di essere favorevole all'emendamento stesso.

USVARDI, *Relatore*. Essendo stato accettato dal Governo l'emendamento De Lorenzo, dichiaro di essere favorevole all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo delle parole « entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente » con le parole « in maniera tecnicamente adeguata », proposto dai deputati De Lorenzo e Pierangeli.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 19 (20 del Comitato ristretto), nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Al secondo comma, l'onorevole Gasco propone un emendamento sostitutivo delle parole « su richiesta della competente autorità comunale » con le parole « su richiesta delle autorità comunali e provinciali interessate ».

GASCO. Signor presidente, onorevoli colleghi, ho presentato questo emendamento per tutelare i diritti dei comuni e delle provincie limitrofe a zone nelle quali vi siano industrie la cui attività inquini l'atmosfera. A questo stesso scopo ho anche presentato un comma aggiuntivo.

Ora io sono a conoscenza di alcuni casi ed in base a questi ho prospettato i miei tre emendamenti.

Il primo tende a modificare al secondo comma le parole « su richiesta della competente autorità comunale » con le parole « su richiesta delle autorità comunali o provinciali interessate », perché si può verificare il caso che l'autorità comunale interessata sia quella del comune confinante con quello in cui vi è lo stabilimento, per cui vi sarebbero comuni che risentono dei danni dell'inquinamento senza avere il beneficio dell'occupazione della mano d'opera.

Io insisterei anche nell'aggiungere anche l'autorità provinciale interessata, che sarebbero le amministrazioni provinciali alle quali farei esplicito riferimento, in relazione all'emendamento (accolto per i precedenti articoli) in base al quale tutte le amministrazioni provinciali sono tenute ad avere il servizio per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

Quindi sarebbe logico abbinare l'autorità comunale e provinciale per risolvere casi che si presenteranno, credo con una certa frequenza, soprattutto nei comuni minori.

Questi comuni, inoltre, non sono neppure in grado di disporre di adeguati servizi per il controllo.

Per questi motivi, all'ultimo comma dell'articolo 19 proporrei di aggiungere dopo le parole « ai comuni » le parole: « e alle province », sempre per la stessa ragione. Infatti vi possono essere dei comuni, e sono certo che vi siano, che sono sede di stabilimenti che provocano l'inquinamento atmosferico, i quali devono per tutti i controlli fare riferimento unicamente al medico condotto o all'ufficiale sanitario, i quali devono provvedere a tutto e naturalmente non potranno provvedere anche in questi casi in cui dovrebbero le amministrazioni provinciali che hanno a disposizione il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

Io mi sono ancora permesso di proporre un emendamento per dei casi particolari che si propongono alla nostra attenzione per quanto riguarda l'inquinamento delle acque o dell'atmosfera.

Si verifica anche il caso limite. Vi sono certe vallate che sono divise a metà da confini provinciali e anche regionali quindi sono interessate anche due regioni diverse. Noi abbiamo fatto riferimento alle regioni ed ai comitati regionali. In caso di conflitto di competenza, nel caso in cui il comune danneggiato dai fumi sia diverso dal comune sede dello stabilimento e appartenga (so di casi di questo genere) ad altra provincia o ad altra regione, anche se la distanza è semplicemente di 500 metri, sarebbe opportuno che quei provvedimenti che il comitato regionale può assumere fossero demandati al Ministro ed alla Commissione centrale.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del relatore e del Governo sul primo emendamento presentato dall'onorevole Gasco: « Al secondo comma, sostituire le parole „Su richiesta della competente autorità comunale" con le parole „su richiesta dell'autorità comunale o provinciale interessata" ».

GASCO. Io proporrei il plurale: « Su richiesta delle autorità comunali o provinciali interessate " ».

USVARDI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono favorevole, ma non posso non esprimere la preoccupazione che si possa determinare un conflitto fra provincia e comune, perchè quando si segnala un certo problema al comune e si dice anche che vi è la competenza alternativa della provincia possono sorgere dei conflitti fra provincia e comune.

USVARDI, *Relatore*. Ma si tratta di una indagine pura e semplice. È il comitato regionale che decide.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ma in sostanza quando si dice « comunali o provinciali » vuol dire che ci sono due alternative e, anche se poi si demanda la soluzione ad un organo superiore, in realtà si crea un conflitto fra comuni e provincie.

Questo è il mio parere. Comunque non ne faccio una questione, ma voglio sottolineare che questo pericolo esiste e non vorrei che sorgendo un conflitto ad un certo momento fra comune e provincia tutt'e due si fermassero e non si facesse niente.

GASCO. Se il signor Presidente consente, vorrei far rilevare che il comma al quale ho proposto l'emendamento attualmente suona così: « Su richiesta della competente autorità comunale, l'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali, è affidato al comitato regionale di cui all'articolo 4 ».

Quindi, se il comune in cui ha sede lo stabilimento (perché « competente » significa questo) non fa la richiesta, praticamente il comitato regionale non esamina il caso. Il comma

è limitativo ed il mio emendamento è estensivo. Non vedo la possibilità di un conflitto, perché chi decide è sempre il comitato regionale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Le sue osservazioni non sono senza fondamento, ma non vi è dubbio che se il comune è interessato a non segnalare e ci si può rivolgere alla provincia, vi è una salvaguardia rispetto agli obiettivi cui si vuole giungere, ma si corre un altro pericolo. Vi è un'alternativa di base; ma per me va bene anche così.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Gasco del quale è stata data lettura e cui sono favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

I deputati Alboni, Morelli, Scarpa, Messinetti, Abbruzzese, Balconi Marcella, Di Mauro, Fanales, Monasterio Palazzeschi, Pasqualicchio e Zanti Tondi Carmen hanno presentato il seguente emendamento: al quarto comma aggiungere infine le parole « e il comune può provvedere direttamente alla eliminazione delle irregolarità riscontrate ponendo le spese a carico dei trasgressori ».

USVARDI, *Relatore*. Sono di parere contrario perchè, evidentemente, quando si dice che il comune può provvedere direttamente alla eliminazione delle calamità riscontrate ponendo le spese a carico dei trasgressori, si dice una cosa indeterminata.

Può capitare che l'installazione nuova completa può essere fatta dal comune, mentre noi sappiamo che il prefetto può ordinare la chiusura dello stabilimento e pertanto con la chiusura dello stabilimento si impone da parte dell'industria la modifica degli impianti.

ALBONI. Comincio dall'ultima affermazione fatta dal relatore.

Nessun prefetto imporrà mai la chiusura di uno stabilimento con mille operai o 500 operai perché sappiamo perfettamente che pressanti esigenze impongono talvolta di subire anche trasgressioni alle norme di legge più evidenti.

Secondo me con questa possibilità, che non è un obblogo, ma è una valutazione caso per caso che ha riferimento anche alle capacità finanziarie del comune ed alle spese che il comune deve sostenere, i comuni possono esaminare la possibilità di sostituirsi al privato nella sistemazione dell'impianto termico di depurazione.

È un potere, che diamo ai comuni, che può rappresentare un'arma democratica utilissima nei confronti dei trasgressori, mentre uguale arma il prefetto non può avere.

SCARPA. Ma così pagano gli operai.

ALBONI. L'obiezione di ordine giuridico per cui sostanzialmente non avrebbero la possibilità di intervenire é contraddetta da una precisazione della legge comunale e provinciale che già dà ai comuni la potestà d'intervenire nei confronti dei proprietari di case cadenti, quando si tratta di dare riparo alla costruzione igenica di queste case, provvedendo direttamente alla eliminazione di inconvenienti.

Quindi i comuni hanno già un potere sancito dalla legge e che pertanto rientra perfettamente nella legalità. Possiamo noi ora, in analogia ad un potere che già è loro attribuito, sancire anche questo potere nei confronti degli inadempienti.

Per queste considerazioni ritengo che accettare questo emendamento significhi rafforzare la legge e la sua capacità di applicazione.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Onorevole Alboni, desidero citarle, fra i molti, un caso di cui mi sono dovuto occupare personalmente. Nel comune di Fiesole si era verificato un grave inquinamento atmosferico, che provocava persino lo svenimento dei bambini a scuola. Di fronte ad una petizione popolare che invocava la chiusura degli stabilimenti in causa, si verificò anche un ammutinamento da parte degli operai che avrebbero perso il posto di lavoro. Il sindaco, comunista, in tale frangente si indirizzò alla mia decisione. Perchè si vogliono far gravare sui sindaci certe incombenze che, sul piano squisitamente politico, li mettono in grave imbarazzo? È bene, pertanto, che la chiusura degli stabilimenti venga decisa dal Ministero della sanità e, eventualmente, dalle regioni interessate.

SCARPA. Sotto taluni aspetti posso essere d'accordo con il Ministro. Faccio però osservare che l'onorevole Alboni propone un'altra alternativa, cioè che alla chiusura delle aziende si sostituisca la esecuzione coatta di opere che rimpiazzino l'impianto difettoso.

MARIOTTI, *Ministro della Sanità*. A ciò pensa il medico provinciale.

SCARPA. Potrei essere d'accordo nell'affidare questa incombenza anche al prefetto, purché si adottasse la formula dell'onorevole Alboni, secondo la quale il prefetto può provvedere direttamente alla eliminazione delle irregolarità riscontrate. Analogamente, nel caso di abitazioni anti-igieniche, il prefetto ha il potere di sostituirsi al proprietario e di far eseguire opere inerenti al risanamento delle

abitazioni, affinché divengano nuovamente abitabili.

USVARDI, *Relatore*. Il Senato ha discusso questo problema circa due ore, arrivando alla approvazione unanime di una formulazione (che mi sembra risolvere le preoccupazioni dell'onorevole Alboni) secondo la quale i comuni notificheranno agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati. Solo nel caso che l'interessato non provveda, interviene l'autorità a dare maggiore forza alla vicenda.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. La chiusura temporanea dello stabilimento è necessaria, soprattutto nel caso di impianti difettosi per cui venga a mancare la interdipendenza di un ciclo produttivo di trasformazione della materia prima in prodotto finito. Non ha senso provvedere a modificare la parte intermedia del procedimento produttivo, e continuare la lavorazione per la parte iniziale e terminale. Si tratta ora di vedere quale sia la autorità competente.

SCARPA. L'osservazione del Relatore ci trova concordi. Noi chiediamo solamente di aggiungere che la chiusura abbia una motivazione: chiusura per l'esecuzione coatta delle trasformazioni necessarie e ciò in quanto la chiusura si ritiene temporanea e disposta solo per la esecuzione dei lavori quando ci sia una chiara affermazione in tal senso.

USVARDI, *Relatore*. La disposizione legislativa prevede chiaramente la temporaneità della chiusura, quando fa riferimento, nel medesimo quarto comma dell'articolo in discussione, al termine entro il quale l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati dovrà essere effettuata.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. In proposito, esiste una certa consuetudine. Dopo la denuncia del sindaco al Ministero della sanità ed al medico provinciale, il Ministero della sanità promuove una ispezione, a seguito della quale decide di notificare agli industriali interessati l'obbligo di provvedere alle necessarie modifiche per ovviare ai lamentati inconvenienti. Se, entro il periodo di tempo stabilito, l'ingiunzione di provvedere ai mutamenti richiesti non viene rispettata, il Ministero della sanità, generalmente, ordina la chiusura degli stabilimenti.

SCARPA. A questo punto, si inserisce la mia osservazione. Prendendo l'esempio dell'industriale Riva, se, malgrado l'ingiunzione, gli industriali in questione non provvedono alla trasformazione, ma preferiscono chiudere gli stabilimenti e disinteressarsene, la chiusura non diviene più temporanea, e non esistono sanzioni in proposito. Noi chiediamo che si aggiunga nel disposto di legge che la chiusura temporanea disposta dal prefetto deve servire soltanto all'esecuzione coatta delle opere che il comune ha indicato.

USVARDI, *Relatore*. Esprimo parere negativo all'emendamento Alboni.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono contrario all'emendamento Alboni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alboni ed altri.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quinto comma del testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Per il sesto comma il Comitato ristretto pone due formulazioni. Onorevole Relatore, quale devo porre in votazione?

USVARDI, *Relatore*. Ci pronunciamo a favore della seconda formulazione « Il provvedimento del prefetto è definitivo ». Il motivo che ci induce a scegliere questa seconda formulazione consiste nel fatto che vi può essere sempre il ricorso al Consiglio di Stato contro il prefetto, e in questo caso si ritiene che vi sia minor contenzioso.

BARTOLE. Nella scorsa legislatura. in occasione dell'approvazione della legge contro le frodi alimentari, vi fu una lunga discussione sullo stesso problema. Allora unanimemente si decise che i provvedimenti di chiusura dovessero essere definitivi. Ciò per evitare che vi siano recidivi che intendano fare i propri comodi, magari oggi inquinando l'atmosfera come ieri seguitavano a frodare nel settore alimentare.

Nella formulazione proposta dal Relatore il recidivo, come ha detto l'onorevole Usvardi, ha tuttavia una possibilità di tutelarsi contro la chiusura della stabilimento ricorrendo al Consiglio di Stato.

Mi dichiaro pertanto favorevole alla seconda formulazione del Comitato ristretto.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono favorevole alla dizione proposta dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sesto comma nella seconda formulazione del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma.

L'onorevole Gasco propone che si aggiungano all'ultimo comma le parole « e alle province ».

Pongo in votazione l'ultimo comma con l'emendamento Gasco.

(*È approvato*).

L'onorevole Gasco propone inoltre il seguente comma aggiuntivo all'artcolo 19 (20 del Comitato ristretto):

« Nel caso di inquinamenti atmosferici interessanti comuni appartenenti a differenti regioni la competenza di cui ai precedenti commi è devoluta alla Commissione centrale di cui all'articolo 3 della presente legge. In tal caso la notifica di cui al precedente quarto comma viene effettuata a cura del Ministro della sanità; in caso di inadempenza, e indipendentemente dal provvedimento penale, il Ministro può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento ».

USVARDI, *Relatore*. Sono d'accordo.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo presentato dall'onorevole Gasco.

(*È approvato*).

L'articolo 19 (20 del Comitato ristretto) risulta pertanto così formulato, a seguito delle modificazioni introdotte:

« Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazone come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono, in conformità al regolamento di esecuzione della presente legge, possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progreso della tecnica consenta la emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Su richieta delle autorità comunali o provinciali interessate, l'accertamento del contributo allo inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali è affidato al comitato regionale di cui all'articolo 4.

A tal fine, il comitato regionale, ove lo ritenga necessario, delega per i sopralluoghi agli stabilimenti industriali una apposita commissione provinciale composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante del comune, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, dal direttore del laboratorio chimico provinciale, da un ispettore del lavoro da un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura, da un esperto in chimica-fisica, da un esperto in chimica industriale designati dal comitato regionale.

Qualora gli stabilimenti industriali, a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi del presente articolo, siano riscontrati non conformi alle volute caratteristiche, il comune notificherà agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonchè il termine entro il quale tale eliminazione dovrà essere effettuata. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, i trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Indipendentemente dal procedimento penale, il prefetto può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

La vigilanza sugli stabilimenti industriali di cui al presente articolo ai fini dell'inquinamento atmosferico è affidata ai comuni e alle provincie.

Nel caso di inquinamenti atmosferici interessanti comuni finitimi appartenenti a differenti regioni la competenza di cui ai precedenti commi è devoluta alla Commissione centrale di cui all'articolo 3 della presente legge. In tal caso la notifica di cui al precedente quarto comma viene effettuata a cura del Ministro della sanità; in caso di inadempienza, e indipendentemente dal provvedimento penale, il Ministro può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento ».

Passiamo all'articolo 20 (21 del Comitato ristretto). Ne do lettura:

ART. 20.

Nella elaborazione dei piani regolatori comunali, intercomunali o interprovinciali, deve essere tenuta in particolare considerazione la ubicazione delle zone o distretti industriali rispetto alle zone residenziali, tenendo nel dovuto conto il comportamento dei fattori meteorologici.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21 (22 del Comitato ristretto).

Ne dò lettura:

CAPO VI.

VEICOLI A MOTORE

ART. 21.

I veicoli a motore non debbono produrre emanazioni inquinanti, comunque causate.

I veicoli con motore Diesel non devono emettere fumi di opacità superiore ai valori fissati nel regolamento di esecuzione delle presente legge, in relazione alle modalità di accertamento stabilite nel regolamento medesimo.

Chi conduce un veicolo con motore Diesel emettente fumi di opacità superiore ai valori di cui al precedente comma, o comunque evidentemente opachi o scuri, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000. Inoltre, al fine di accertare sul veicolo l'avvenuta eliminazione delle cause delle suindicate emanazioni, il veicolo stesso deve essere sottoposto a visita di revisione singola presso un ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

In aggiunta alla ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ad analoga visita sono sottoposti i veicoli a motore quando si abbia motivo di ritenere che le loro emanazioni siano non conformi alle caratteristiche di cui al presente articolo.

Per i casi di cui ai due precedenti commi si applica il disposto dei commi 5 e 6 dell'articolo 55 del citato testo unico.

Prima di passare agli emendamenti proposti dal Comitato ristretto, do la parola all'onorevole Relatore su questo articolo.

USVARDI, *Relatore*. Su questo articolo abbiamo molto discusso in Comitato ristretto e avevamo pensato di rinviare i limiti di azione al regolamento di attuazione della presente legge.

Si sono considerati alcuni emendamenti presentati dall'onorevole Alessi Catalano Maria e da altri colleghi, nei quali si viene a definire la funzione sempre crescente dell'inquinamento dei veicoli e si è ritenuto che un rinvio generico al regolamento di attuazione forse non sarebbe stato sufficiente, specialmente per i veicoli a motore Diesel. Vorrei proporre quindi un emendamento sostitutivo del secondo e del terzo capoverso, nel quale si definiscono alcune competenze specifiche circa la facoltà di emissione di decreti per rendere obbligatoria l'applicazione ai veicoli con motore a combustione interna a ciclo Diesel di dispositivi che siano ritenuti sufficienti per la riduzione sensibile della tossicità dei gas di scarico.

Si ritiene che in un tempo relativamente breve sia data la possibilità al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro degli interni, con il Ministro dei trasporti, con il Ministro dell'industria e con il Ministro del lavoro, di sancire l'obbligatorietà di questi dispositivi, tenendo conto del loro costo.

Vari paesi, dal 1960 ad oggi, hanno introdotto nella loro legislazione questi dispositivi obbligatori sui veicoli. Inoltre noi riteniamo che definire un'azione anche nei confronti dei veicoli a motore per eliminare la genericità della dizione che sino a questo punto non ci sentivamo di proporre sia interessante ed importante.

Per queste ragioni proponiamo l'emendamento sostitutivo di cui tra poco darò lettura. Chiedo inoltre all'onorevole Alessi Catalano Maria di voler accomunare la sua firma a questo emendamento.

ALESSI CATALANO MARIA. Avrei preferito solamente che si fosse fatto riferimento al regolamento di esecuzione per stabilire i limiti di tempo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Usvardi, ha proposto un emendamento sostitutivo del secondo e del terzo comma dell'articolo 21 (22 del Comitato ristretto). L'emendamento dice:

« Per i veicoli a motore a combustione interna (ciclo otto e *Diesel*) deve essere limitata nei casi di scarico la emanazione dei prodotti tossici comunque nocivi o molesti.

A tal fine il Ministro della sanità di concerto con i ministri dell'interno, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti la Commissione centrale per l'inquinamento atmosferico e il consiglio superiore di sanità, ha facoltà di emettere decreti ministeriali per rendere obbligatoria l'applicazione ai veicoli con motori a combustione interna (ciclo otto e *Diesel*) di quei dispositivi che saranno ritenuti efficienti per una sensibile riduzione della tossicità dei gas di scarico.

Nella scelta di tali dispositivi, il Ministro terrà anche conto del costo dei dispositivi stessi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla ripartizione in zone di cui all'articolo 2.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il fatto che il decreto ministeriale deve essere emanato di concerto con altri ministeri, do-

vrebbe tranquillizzare, in quanto non saranno possibili abusi di nessuna specie. È stabilita poi la facoltà dell'emanazione del decreto, non già l'obbligo, per cui il decreto sarà emanato solo in caso di necessità e dopo attenti studi.

USVARDI, *Relatore*. Il mio emendamento è sostitutivo del secondo e del terzo comma; esso assorbe in sè, a mio avviso, l'emendamento Alessi. Prego pertanto la collega Alessi di ritirare il suo emendamento e di accedere al mio.

BARTOLE. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dal Relatore, onorevole Usvardi, in quanto sono tranquillizzato dal fatto che il decreto deve essere emanato di concerto anche col Ministro dell'industria e commercio, che tutelerà in questo modo gli interessi dell'industria automobilistica.

MORELLI. Signor presidente, vorrei che si mantenesse il terzo comma dell'articolo, e precisamente il comma in cui si prevedono le ammende da lire 5 mila a lire 20 mila.

SCARPA. A me sembra che il testo di cui ha dato lettura il Relatore non dovrebbe essere sostitutivo del secondo e terzo comma, ma aggiuntivo. Il secondo comma è recepito quasi interamente da tale testo, là dove si dice «i motori Diesel non devono emettere fumo, ecc....»; questo comma si riferisce solo al fatto che i veicoli emettano fumo con carattere di opacità e non di tossicità o di nocività (eventualmente eliminabile con misure che il Ministro sarebbe autorizzato a prendere con decreto); in tal caso il proprietario del veicolo è assoggettabile ad ammenda.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Vorrei rilevare che opacità implica tossicità.

SCARPA. Noi guardiamo con molto interesse a quell'emendamento, ma siamo preoccupati che la sua applicazione possa essere prolungata nel tempo, per l'esigenza di raggiungere il concerto con gli altri ministeri, per l'esigenza di tener conto del progresso tecnico che allestisca motori che abbiano residui tossici ridotti, per l'esigenza, infine, di arrivare ad avere depuratori dal costo non troppo elevato. L'industria produrrà motori Diesel e depuratori nuovi non tra qualche mese, ma tra qualche anno. Nel frattempo dovrebbe avere applicazione la norma che il Comitato ristretto aveva inserito nel terzo comma. A mio avviso la norma dovrebbe rimanere così com'è, con l'aggiunta della facoltà del Ministro.

USVARDI, *Relatore*. L'emendamento da me proposto potrebbe essere limitato ai primi due commi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore nell'ultimo testo proposto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21, che a seguito degli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

«I veicoli a motore non debbono produrre emanazioni inquinanti, oltre i limiti fissati nel regolamento d'esecuzione della presente legge.

Per i veicoli a motore a combustione interna (ciclo otto e *Diesel*) deve essere limitata, nei casi di scarico, la emanazione dei prodotti tossici comunque nocivi o molesti.

A tal fine il Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Commissione centrale per l'inquinamento atmosferico e il Consiglio superiore di sanità, ha facoltà di emettere decreti ministeriali per rendere obbligatoria la applicazione ai veicoli con motori a combustione interna (ciclo otto e *Diesel*) di quei dispositivi che saranno ritenuti efficienti per una sensibile riduzione della tossicità dei gas di scarico.

Chi conduce un veicolo con motore Diesel emettendo fumi di opacità superiore ai valori stabiliti nel regolamento, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000. Inoltre, al fine di accertare sul veicolo l'avvenuta eliminazione delle cause delle suindicate emanazioni, il veicolo stesso deve essere sottoposto a visita di revisione singola presso un ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

In aggiunta alla ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ad analoga visita sono sottoposti i veicoli a motore quando si abbia motivo di ritenere che le loro emanazioni siano non conformi alle caratteristiche di cui al presente articolo.

Per i casi di cui ai due precedenti commi si applica il disposto dei commi quinto e sesto dell'articolo 55 del citato testo unico.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla ripartizione in zone di cui all'articolo 2 ».

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento dell'articolo 21.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 22 nel testo del disegno di legge:

« Gli accertamenti delle infrazioni di cui al precedente articolo 21 sono demandati ai funzionari, agli ufficiali e agli agenti di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23 del testo del disegno di legge:

« In occasione delle visite di revisione generale, parziale o annuale previste per gli autoveicoli al primo e secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve essere altresì accertato che i veicoli non producano emanazioni inquinanti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24 nel testo del disegno di legge:

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione.

Il Comitato ristretto ha modificato l'articolo 24 nel modo seguente:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione ».

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25 nel testo del disegno di legge:

« Le amministrazioni comunali dovranno integrare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, i regolamenti locali d'igiene con le norme contro l'inquinamento atmosferico, sentiti il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e il Consiglio provinciale di sanità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 26 nel testo del disegno di legge:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, nei comuni dell'Italia centro-settentrionale si dovrà procedere al censimento di tutti gli impianti termici di cui all'articolo 7, nonché degli stabilimenti industriali di cui all'articolo 19. Il censimento sarà effettuato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con le singole amministrazioni comunali; in tale sede dovrà accertarsi la conformità dei predetti impianti alle disposizioni del regolamento di esecuzione e la loro rispondenza alle norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi emanate dal Ministro dell'interno.

Qualora i predetti impianti siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione, il comando provinciale dei vigili del fuoco notificherà agli interessati le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, nonché il termine entro il quale dovranno essere effettuati.

Trascorso tale termine senza che gli interessati abiano provveduto, gli impianti non potranno più essere usati. Si applicano ai contravventori le pene previste dall'ultimo comma dell'articolo 9.

Il Comitato ristretto ha così modificato il primo comma dell'articolo 26:

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, nei comuni dell'Italia centro-settentrionale si dovrà procedere al censimento di tutti gli impianti termici di cui all'articolo 8, nonché degli stabilimenti industriali di cui all'articolo 20. Il censimento sarà effettuato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con le singole amministrazioni comunali; in tale sede dovrà accertarsi la conformità dei predetti impianti alle disposizioni del regolamento di esecuzione e la loro rispondenza alle norme emanate dal Ministro dell'interno.

L'onorevole Morelli ha presentato al secondo periodo del primo comma un emendamento sostitutivo, delle parole « il censimento sarà effettuato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con le singole amministrazioni comunali » con le parole « dai comuni interessati, i quali potranno avvalersi della collaborazione del Comando provinciale dei vigili del fuoco ».

MORELLI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Morelli.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 26 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

L'onorevole Alboni ha presentato, al secondo comma, un emendamento sostitutivo delle parole « il Comando provinciale dei vigili del fuoco » con le parole « il Sindaco del comune ».

ALBONI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alboni.

(*Non è approvato*).

A seguito delle modificazioni introdotte l'articolo 26, risultà così formulato:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, nei comuni dell'Italia centro-settentrionale si dovrà procedere al censimento di tutti gli impianti termici di cui all'articolo 8, nonché degli stabilimenti industriali di cui all'articolo 20. Il censimento sarà effettuato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con le singole amministrazioni comunali; in tale sede dovrà accertarsi la conformità dei predetti impianti alle disposizioni del regolamento di esecuzione e la loro rispondenza alle norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi emanate dal Ministro dell'interno.

Qualora i predetti impianti siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione, il comando provinciale dei vigili del fuoco notificherà agli interessati le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, nonché il termine entro il quale dovrano essere effettuati.

Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, gli impianti non potranno più essere usati. Si applicano ai contravventori le pene previste dall'ultimo comma dell'articolo 10 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

ALBONI. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto.

Vorrei sottolineare lo sforzo che abbiamo compiuto per apportare miglioramenti al testo che ci è pervenuto dal Senato ed il nostro impegno per essere coerenti con l'indirizzo legislativo che fin dal 1957 ha cercato di dare al Paese una disciplina nel campo dell'inquinamento atmosferico.

La legge che ci apprestiamo a varare corona il nostro sforzo e rappresenta un punto positivo nell'attività svolta dal Parlamento italiano per dare leggi moderne al Paese in rapporto all'evoluzione economica e sociale.

Devo anche dare volentieri atto al Ministro Mariotti del suo impegno e della capacità che ha dimostrato nel superare difficoltà che in diversi settori si sono manifestate a contrastare questa disciplina legislativa.

Quindi noi conveniamo sulla legge nel suo complesso e la nostra posizione sarà un po' diversa da quella manifestata al Senato, nel senso che daremo voto favorevole al provvedimento che ci apprestiamo a varare.

Devo però obiettivamente affermare che il nostro sforzo tendeva a conseguire risultati forse sostanzialmente più importanti e mi si consenta di dire che da parte del Ministro, del

relatore e della maggioranza non vi è stata la sensibilità auspicata per quanto attiene le funzioni proprie delle provincie e dei comuni.

Siamo di fronte ad una legge nuova che poteva costituire un passo avanti nel campo del decentramento costituzionale delle funzioni che sono proprie delle regioni, delle province e dei comuni. Ebbene questa è stata un'occasione mancata (mi si permetta di dirlo) da parte della maggioranza di affermare e di mettere in atto questa esigenza costituzionale; e di questo ci si rammarica, perché bastava un minimo di buona volontà, di riflessione da parte del Ministro, del relatore e della maggioranza, per convenire con noi che era una notevole, giusta e ottima occasione per realizzare questo fondamentale principio.

L'altro aspetto di perplessità riguarda il settore industriale.

Ci pare che con questo provvedimento non si sia compiuto il sufficiente sforzo per imporre alle industrie una disciplina più adeguata nel campo degli inquinamenti.

Credo che la materia lasci ancora troppe possibilità alle industrie di continuare nella deleteria azione di inquinamento atmosferico, specialmente nei centri che sono particolarmente colpiti, come Milano, Torino e Genova.

Io ritengo che la legge potrà ottenere un miglioramento sensibile in sede di regolamento. Se quest'ultimo sarà realizzato con intendimenti positivi, sono convinto che gli aspetti lacunosi potranno in quella sede essere facilmente colmati. Quindi anche questi aspetti che deprechiamo e sottolineamo potranno essere attenuati e corretti.

Nell'ambito di questi rilievi di carattere particolare e generale, noi concludiamo però con un'affermazione di positività nei confronti della legge. Quindi il nostro gruppo, a coronamento dello sforzo fatto per migliorare il provvedimento, dichiara che il suo voto sarà favorevole.

GASCO. Io ritengo, accogliendo anche parte delle osservazioni fatte dal collega della opposizione, che la nostra Commissione, attraverso il lavoro del Comitato ristretto e nelle sedute che a questo provvedimento, con la collaborazione e la preparazione che vi ha portato il relatore, cui deve andare la nostra gratitudine, abbia compiuto effettivamente un lavoro molto importante.

Non sono così pessimista come il collega Alboni sul significato di questa legge. È una legge che segnerà una tappa nella nostra legislazione e che ritengo potrà avere una importanza notevole ai fini della repressione di questi fenomeni di inquinamento che da tanto tempo vengono denunciati, proprio in virtù del fatto che, anche con gli emendamenti accolti nella seduta odierna, la legge consente uno sviluppo nel futuro. Attraverso il potere che è stato conferito al Ministro di introdurre maggiori obblighi per i veicoli a motore, noi abbiamo dato alla legge sufficiente respiro ed elasticità perché possa durare nel tempo e portare il nostro Paese ad avere tutti gli strumenti idonei a reprimere nel migliore dei modi i pericoli dell'inquinamento atmosferico.

PRESIDENTE. Desidero esprimere il dovuto riconoscimento del lavoro compiuto a tutti gli onorevoli colleghi, soprattutto ai membri del Comitato ristretto, che hanno avuto sedute molto laboriose e molto intense. L'argomento in discussione presentava anche aspetti abbastanza complessi e di diversa natura, che interessavano e dal punto di vista scientifico e da quello legislativo, sicché vi erano anche alcune perplessità da appianare.

Bisogna dunque che io porga un ringraziamento e tutti gli onorevoli colleghi di ogni settore politico, e prima di tutti al relatore onorevole Usvardi, il quale ha manifestato un impegno eccezionale e veramente degno di lode.

Ritengo che il provvedimento sarà estremamente utile per la soluzione del problema dell'inquinamento e per la tutela della salubrità dell'aria del nostro paese; e perciò diamo atto al Governo della sensibilità dimostrata nell'affrontare il problema e nel proporci questo disegno di legge.

Desidero anche rendere omaggio ai colleghi di parte liberale che, ritirando le pregiudiziali per il deferimento all'Assemblea, ci hanno dato la possibilità di lavorare in Commissione apportando un acceleramento ai nostri lavori, perché se il provvedimento fosse stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non saremmo così celermente potuti arrivare all'approvazione.

Ringrazio quindi il Governo ed i Colleghi, augurando che la legge sia bene applicata e che il regolamento di applicazione sia emanato al più presto, in modo che la legge sia più efficace ancora nella sua attuazione di quanto non lo è stata nelle intenzioni dei colleghi che oggi si apprestano a votarla.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Corre anche a me l'obbligo di ringraziare i colleghi

della Commissione per il contributo che da tutti i gruppi è stato dato per il definitivo varo di questa legge a mio avviso estremamente importante e profondamente sentita anche da un'ampia fascia dell'opinione pubblica del nostro Paese.

Vorrei dire qualcosa sulle considerazioni che sono state fatte nel corso delle dichiarazioni di voto dei colleghi comunisti.

Il fatto che anche i colleghi di parte comunista abbiamo annunciato il loro voto favorevole mi sembra che svuoti in gran parte il contenuto delle osservazioni che sono state fatte, perché non si vota a favore di un provvedimento se preso globalmente non lo si considera valido ed idoneo ai fini che lo stesso si propone di realizzare.

È chiaro che il Governo non ha né la pretesa né la presunzione che la legge sia perfetta anche perché siamo privi di esperienza in materia e si tratta di un primo tentativo che noi stiamo facendo.

Voglio anche dire che nella elaborazione di questo disegno di legge il Governo ha ritenuto di dover andare cauto per non compromettere lo sviluppo industriale al quale contribuiscono le grandi come le piccole industrie, che in ordine al disegno di legge dovranno sostenere un costo purtroppo notevole per potere ridurre al minimo la tossicità e l'inquinamento atmosferico.

Dichiaro che, intendendo il senso della legge con alcune cautele, non vi è dubbio che essa debba subire un processo di adeguamento che vada di pari passo con lo sviluppo industriale e tecnologico del paese.

Malgrado le obiezioni sollevate, dunque, ci si è trovati tutti concordi nel votare favorevolmente questo importante disegno di legge. Pertanto, mi corre l'obbligo di confermare un ringraziamento cordiale ed effettuoso a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (2731).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2731 risultano assorbite le proposte di legge Savio Emanuela e Tantalo (971), Giomo e altri (1514), Naldini e altri (2670).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese, Alboni, Alessi Catalano Maria, Barba, Barberi, Bartole, Berretta, Biagini, Buffone, Cortese Giuseppe, De Lorenzo, De Maria, De Pascalis, Di Mauro Ado Guido, Gasco, Gennai Tonietti Erisia, Messinetti, Monasterio, Morelli, Pasqualicchio, Scarpa, Sorgi, Spinelli, Tantalo, Urso, Usvardi, Zanti Tondi Carmen.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO